



Comune di Rovereto

ORDINANZA

N. 30

Data 07/12/2018

Tipo: Temporanea

**Validità: 08/12/2018-08/12/2018
pratica:**

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica in occasione del concerto di Angelo Branduardi, nella giornata di sabato 8 dicembre 2018 in piazza Savoia - divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- nella giornata di sabato 8 dicembre 2018 avrà luogo, in piazza Savoia, il concerto di Angelo Branduardi;
- in occasione del sopra menzionato concerto musicale, si prevede un elevato numero di presenze. Tale situazione può generare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con potenziale pregiudizio per l'incolumità dei cittadini, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti specifici verificatisi in epoca recente anche negli stati limitrofi, oltreché sul territorio nazionale;
- i fatti di Torino, in particolare, hanno posto all'attenzione degli organi preposti alla pubblica sicurezza, la necessità di adottare opportune strategie di "Safety" e "Security" e, nell'ambito di queste, come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017 e nella Direttiva del Ministero dell'Interno N. 11001/1/110/(10) di data 18 luglio 2018, di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in bottiglie e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- a fronte di quanto sopra, emerge la necessità di adottare, in via cautelare e prudenziale, un provvedimento di limitazione alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

somministrazione su area pubblica nella zona interessata all'evento. Alla luce della nota di data 4 dicembre 2018, presentata dal soggetto organizzatore, detto divieto interesserà in particolare gli esercizi pubblici siti in corso Bettini, nella giornata di sabato 8 dicembre 2018 dalle ore 21.00 alle ore 23.30 e, in ogni caso, fino al termine dell'evento.

IL SINDACO

- visto l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 115/2011 a norma della quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta *"con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza delle città"*;
- visto il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
- visto l'articolo 2 della Legge Regionale n. 7 del 27 luglio 2017 *"Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. alle disposizioni recate dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"*, che modifica la legge regionale n. 1 del 1993 con l'inserimento del comma 4 bis all'articolo 15;
- visto l'articolo 32 del D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 3/L *"Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige"*;
- visto l'articolo 18 della L.R. 04.01.1993, n. 1 *"Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige"*;
- visti gli articoli 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *"Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza"*;
- vista la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera"*;
- vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 17 *"Legge provinciale sul commercio 2010"*;
- vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
- vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017 e successivi aggiornamenti,

ORDINA

per le motivazioni espresse nella parte premessuale del presente provvedimento, al fine della tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e dell'incolumità dei partecipanti all'evento, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti concreti verificatisi in epoca recente, **il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione di bevande su area pubblica, in occasione del concerto di Branduardi, in corso Bettini, nella giornata di sabato 8 dicembre 2018 dalle ore 21.00 alle ore 23.30 e, in ogni caso, fino al termine dell'evento.**

La presente ordinanza avrà efficacia a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per le violazioni ai Regolamenti e Ordinanze comunali - allegato alla deliberazione consiliare n. 25 di data 19 giugno 2012.

INCARICA

il Corpo di Polizia Municipale Rovereto e Valli del Leno della verifica dell'ottemperanza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

del presente provvedimento.

INVITA

i titolari dei pubblici esercizi e gli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica, presenti nell'ambito del circuito degli eventi musicali, di collaborare con gli organi di polizia al fine di garantire le condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge.

IL SINDACO
- dott. Francesco Valduga -

Copia a:

- Albo pretorio
- Segreteria
- Servizio Istruzione, Cultura e Sport
- Corpo di Polizia Locale
- U.R.P.
- Commissariato di Pubblica Sicurezza
- Comando Carabinieri
- agli operatori economici interessati